OK ANCHE AL MODELLO 770
Nel quadro SX, il rigo sulla gestione del credito relativo alla «somma che non concorre alla formazione del reddito» riconosciuta dal sostituto .

Sostenibilità, obbligati a perimetro ultra ristretto

Green deal

Pubblicata sulla Gazzetta Ue la direttiva 470 in vigore dal 18 marzo

Il provvedimento modifica l'impatto su rendicontazione Esg e due diligence

Marina Castellaneta

Un bagno di realtà che ha spinto il Consiglio a limitare l'applicazione della normativa Ue sulla rendicontazione di sostenibilità e sulla due diligence. Troppe le imprese in difficoltà nel tenere il passo con gli stringenti obblighi imposti dall'Unione che potrebbero, almeno in questa fase di crisi mondiale, rallentare la competitività. Così, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Csrd) e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Csdd). Un testo che se da un lato spinge sulla semplificazione, dall'altro lato fa dei tagli circa il perimetro di applicazione. La direttiva 470 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ue del 26 febbraio ed entrerà in vigore il 18 marzo.

Tra le novità, il rinvio di un anno del recepimento della Csdd che slitta al 28 luglio 2028, con gli obblighi per le imprese che scatteranno da luglio 2029, mentre per la Csrd il termine è il 19 marzo 2027. Con cambiamenti rilevanti in grado di limitare ripercussioni a cascata sulle imprese più piccole.

Per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità le nuove regole circoscrivono l'ambito di applicazione soggettivo innalzando le soglie alle imprese con più di mille dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti annui. Concessioni anche alle imprese di Paesi terzi con l'applicazione degli obblighi solo alle società con ricavi netti superiori nell'Ue a 450 milioni di euro per l'impresa madre che opera all'interno dell'Unione, con fatturato superiore a 200 milioni di euro per l'impresa figlia e la succursale.

Spazio anche a un'esenzione transitoria per le imprese che hanno dovuto avviare la rendicontazione a partire dall'esercizio finanziario 2024, considerate come imprese della prima fase e che, quindi, non rientrano nell'ambito di applicazione 2025 e 2026.

Inoltre, Bruxelles ha anche deciso un'esenzione dalla rendicontazione consolidata e per le imprese di partecipazione finanziaria dell'Ue e di paesi terzi.

A quest'attenuazione degli obblighi Csrd, si affiancano le modifiche sulla due diligence. Anche qui cambiamenti con riguardo all'ambito di applicazione perché sostanzialmente sono innalzate le soglie con gli obblighi che coinvolgono, così, le imprese che hanno maggiori possibilità di «assorbire i costi e gli oneri delle procedure di dovuta diligenza». Si tratta, delle imprese con più di 5mila dipendenti e oltre 1,5 miliardi di ricavi netti.

Per l'individuazione degli impatti negativi, le imprese avranno obblighi più limitati ai settori in cui «è più probabile che si verifichino effetti negativi effettivi e potenziali». Alle imprese, poi, l'Unione lascia discrezionalità concedendo la possibilità di dare priorità a impatti negativi che coinvolgono partner commerciali diretti. Attenuati anche gli obblighi di reperimento delle informazioni perché la direttiva ammette che le imprese si attengano a mettere in campo "sforzi sulle informazioni ragionevolmente disponibili", con una riduzione – scrive il Consiglio - «delle ripercussioni a cascata delle richieste di informazioni sui partner commerciali più piccoli».

Cancellato anche l'obbligo di adozione di piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e svanito nel nulla il regime armonizzato di responsabilità. Non solo. Gli Stati membri non sono più tenuti a integrare il regime di responsabilità disponendo che le regole sulla responsabilità siano considerate norme di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile sia quello di un Paese membro.

Modificato anche il quadro sanzionatorio. L'articolo 4, infatti, incide sulla direttiva 2024/1760 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, cambiando l'articolo 27, paragrafo 4. Così, il limite massimo delle sanzioni pecuniarie sarà fissato al 3% del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente quello della decisione di erogare una sanzione pecuniaria.

Cancellato l'obbligo di adottare i piani di transizione per mitigare i cambiamenti climatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruxelles rimette in gioco gli standard volontari

La direttiva in dettaglio

Un atto delegato della Commissione definirà i criteri di reporting

Enzo Rocca

In base alla direttiva Ue 2026/470, la modifica più rilevante relativa alla direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità riguarda l'ambito di applicazione. Le soglie vengono innalzate e le Pmi quotate vengono escluse. Resteranno soggette agli obblighi le imprese con più di mille dipendenti e oltre 450 milioni di euro di fatturato annuo netto. Una stretta che esclude una parte significativa delle aziende inizialmente coinvolte.

La scelta riflette l'intenzione delle istituzioni europee di concentrare gli obblighi di trasparenza sulle realtà considerate più strutturate e maggiormente esposte ai rischi e agli impatti Esg, riducendo al contempo il cosiddetto trickle-down effect sulle Pmi, che avevano espresso forti preoccupazioni per l'effetto indiretto delle richieste informative lungo le catene di fornitura.

Prevista anche un'esenzione transitoria per le cosiddette aziende della "wave one". Si tratta delle grandi società che hanno già pubblicato il primo bilancio di sostenibilità riferito all'esercizio 2024 e che, alla luce delle nuove soglie, usciranno dal perimetro per il 2025 e il 2026. Inoltre, alcune holding finanziarie, sia europee sia extra-UE, potranno beneficiare di un'esenzione dalla rendicontazione consolidata.

Sul piano degli standard di rendicontazione, viene eliminato il mandato per lo sviluppo di standard settoriali obbligatori, inizialmente previsto dalla Csrd. Al loro posto, viene ipotizzata la predisposizione di linee guida settoriali non vincolanti, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative senza introdurre nuovi adempimenti formali.

Infine, l'accordo introduce una clausola di revisione delle soglie che consentirà alle istituzioni europee di valutare l'efficacia delle modifiche adottate e, se necessario, di riconsiderare l'ambito di applicazione della Csrd alla luce dell'evoluzione del contesto economico e normativ

Inoltre, per le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano una media di mille dipendenti nel corso dell'esercizio, la Commissione europea adotterà, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della direttiva di modifica, uno specifico atto delegato volto a definire standard di rendicontazione di sostenibilità per uso volontario. L'obiettivo è duplice: da un lato, facilitare la pubblicazione volontaria di informazioni Esg da parte delle imprese non soggette agli obblighi della Csrd; dall'altro, limitare le informazioni che tali imprese possono essere chiamate a fornire nell'ambito delle catene del valore.

Gli standard volontari saranno basati sulla raccomandazione della Commissione 2025/1710, nella sua versione originaria, e dovranno essere proporzionati alle dimensioni, alle caratteristiche e alla complessità delle attività delle imprese cui sono destinati. È previsto inoltre che tali standard, per quanto possibile, indichino anche una struttura di presentazione delle informazioni, con l'obiettivo di favorire maggiore coerenza e comparabilità.

Gli attuali standard volontari, probabilmente, potranno essere rivisti .

Il quadro degli standard volontari sarà soggetto a revisione periodica almeno ogni quattro anni, per tener conto dell'evoluzione delle pratiche di rendicontazione di sostenibilità. In tale processo di aggiornamento, la Commissione dovrà avvalersi del supporto tecnico dell'Efrag, rafforzandone il ruolo anche al di fuori degli standard obbligatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO

Diritto di superficie, l'unicità non genera tassazione
La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo posseduto da una persona fisica da più di cinque anni, se comporta anche il venir meno di qualsiasi altro diritto reale sul bene, non genera tassazione.
di **A. Caputo** e **M. Valenti**

La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco .ilsole24ore.com**

Fondi pensione con imposte light

Consulenza giuridica

Risconto contributi oneri amministrativi fuori dall'imponibile

Marco Piazza

La parte di contributi corrisposti dagli aderenti dei fondi pensione negoziali, per la copertura di oneri amministrativi che eccede quelli sostenuti dal fondo nell'esercizio corrente e viene pertanto rinviata, nel rendiconto del fondo pensione, all'esercizio successivo contabilizzata nella voce del bilancio del fondo denominata «risconto contributi per copertura oneri amministrativi» mantiene l'originaria natura di «contributo associativo» e quindi non concorre alla formazione del risultato di gestione del fondo assoggettato all'imposta sostitutiva del 20% di cui all'articolo 17 del dlgs. 252/2005. Questo importante principio è confermato dalla risposta a consulenza giuridica numero 3/2026.

I fondi pensione sono soggetti a imposta sostituiva del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. Nel caso dei fondi pensione a contribuzione definita, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostituiva, aumentato dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e dei trasferimenti a altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati e delle somme ricevute da altre forme pensionistiche sottraendo il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. A tal fine, i contributi vanno assunti al lordo della quota destinata- nel rispetto dello statuto o del regolamento- direttamente alla copertura delle spese, e in quanto tale, non va a incrementare le singole posizioni individuali (si vada la circolare 70/E del 2027). I contributi destinati a copertura di oneri amministrativi, infatti, non sono accreditati sulle posizioni individuali, ma confluiscono nella determinazione del saldo della gestione amministrativa. In coerenza con le indicazioni fornite, in diverse occasioni, dalla Covip, ai fondi negoziali, i fondi pensione attivano in bilancio la voce denominata «risconto contributi per copertura oneri amministrativi» all'interno della quale sono contabilizzate le eccedenze dei versamenti effettuati dagli aderenti a copertura dei costi amministrativi, rispetto alle spese effettivamente sostenute, cui si intendevano destinate. Il risconto ha lo scopo di rinviare al futuro le quote di contributi raccolti tra gli associati e destinati alla copertura di oneri amministrativi futuri. La voce «risconto contributi per copertura oneri amministrativi» è inserita nel conto economico nel saldo della gestione amministrativa e nello stato patrimoniale tra le passività della gestione amministrativa. L'Agenzia delle entrate, basandosi sulle istruzioni fornite dalla Covip conferma che dal punto di vista fiscale, la voce risconto per contributi oneri amministrativi è esclusa dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'articolo 17 del dlgs 252/05. L'agenzia, comunque, precisa che l'ammontare del risconto deve essere pari all'ammontare dei costi che, pure essendo stati preventivati a budget non sono stati sostenuti . Inoltre, ai fini della predisposizione del budget del periodo di imposta successivo si deve tenere conto del ammontare del risconto effettuato l'anno precedente e dell'effetttiva necessità del fondo.

Va spiegato in nota integrativa lo scostamento tra il budget e le spese sostenute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È patto di famiglia il riassetto societario a favore dei discendenti

Cassazione

Se manca la forma scritta nullità dell'accordo a favore dei beneficiari

Angelo Busani

Deve essere qualificato come «patto di famiglia» ed è soggetto alla forma dell'atto pubblico a pena di nullità, l'accordo con cui l'imprenditore ridisegna, in tutto o in parte, l'assetto proprietario delle sue partecipazioni societarie in favore dei discendenti, con il coinvolgimento dei potenziali legittimari e la previsione di conguagli, qualora l'operazione sia funzionale alla stabile prosecuzione dell'impresa, a nulla rilevando che i beneficiari dell'accordo siano già soci di tali società.

È il principio desumibile dalla sentenza 4376/2026, con la quale la Cassazione ha annullato una decisione della corte d'Appello che aveva escluso la riconducibilità di un complesso accordo familiare allo schema del patto di famiglia, disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, rinviando al giudice di merito per un nuovo esame sulla qualificazione del negozio stipulato e sulle relative conseguenze in punto di forma con la quale un tale accordo deve essere rivestito.

La vicenda concerneva il riassetto di due società facenti capo alla stessa famiglia. Con uno specifico contratto, successivamente modificato da ulteriori intese, i genitori e i figli avevano ridisegnato la distribuzione delle quote di partecipazione alle società di famiglia: a uno dei figli sarebbe stata attribuita una società operativa, agli altri una società immobiliare, con previsioni di conguagli, attribuzioni patrimoniali, diritto di abitazione e rendita vitalizia in favore dei genitori. L'operazione si inseriva in un programma unitario volto a stabilizzare l'assetto proprietario delle società in questione in capo alla generazione successiva.

Il tribunale aveva ritenuto che si trattasse di un patto di famiglia nullo per difetto di forma, non essendo stato stipulato per atto pubblico. La Corte d'appello aveva invece escluso la qualificazione del negozio come patto di famiglia, osservando che i figli erano già soci delle società interessate e che difettava la figura del disponente il quale trasferisca l'azienda o le partecipazioni di controllo ai discendenti; ne aveva tratto la validità dell'accordo anche in assenza della sua stipula sotto forma di atto pubblico. La Cassazione non condivide il percorso argomentativo osservando che il patto di famiglia è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con la necessaria partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari potenziali e con previsione di liquidazioni compensative; osservando anche che la forma dell'atto pubblico è prescritta a pena di nullità.

Non rileva per la Suprema corte che i figli fossero già soci delle aziende

Secondo il giudice della legittimità, la corte territoriale ha omesso di confrontarsi in modo puntuale con lo scopo complessivo dell'operazione oggetto di giudizio. La circostanza che i figli fossero già titolari di quote non è, di per sé, incompatibile con la stipula di un patto di famiglia in quanto il punto rilevante è verificare se il complesso negoziale sia diretto a ridisegnare stabilmente la proprietà societaria in vista della prosecuzione dell'impresa in capo ai discendenti, anticipando, per questo segmento patrimoniale, gli effetti della successione ereditaria dai genitori ai figli. La Suprema corte ha inoltre richiamato, da un lato, la necessità che, nel caso della stipula di un patto di famiglia, al contratto devono partecipare tutti coloro che sarebbero i legittimari dell'imprenditore qualora, in quello stesso momento, si aprisse la sua successione a causa di morte; e, d'altro lato, che i legittimari assegnatari delle quote di partecipazione trasferite dal disponente devono provvedere alla liquidazione delle spettanze riservate ai legittimari non assegnatari a meno che questi non vi rinuncino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal Terzo settore un modello di sviluppo locale

L'iniziativa

Fondazione Messina: il design contamina e rivitalizza la tradizione

Terzo settore, in particolare un ente filantropico, fattore di cambiamento e di sviluppo del territorio. Una sfida raccolta da Fondazione Messina che in questi giorni è tra gli organizzatori delle «Jurnate del Design», con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni e le competenze della Sicilia, innestandole con tecniche e saperi contemporanee. L'iniziativa si articola in quattro workshop distribuiti fra Messina, Patti, Mirabella Imbaccari (con rimbalzi su Palermo e Catania), fino a domenica per coniugare design, innovazione sociale, rivitalizzazione delle tradizioni, sviluppo sostenibile, potenziamento di piccole imprese create dal basso e workers buyout. Le «Jurnate del Design», alla seconda edizione, sono promosse da Fondazione Messina, Fondazione Horcynus Orca, Collettivo Designer Koma e The Playful Living, un team creativo che ha base a Milano ed è il cuore di un network internazionale di designer, e dal laboratorio di designer Toy Bee. La manifestazione siciliana è cofinanziata dalla stessa Fondazione e dal progetto «Colapesce-dall'esclusione sociale alle imprese sociali» avviato dal Comune di Messina su Fondi PN Metro Plus.

La formula: alcuni noti designer italiani coordinano in Sicilia workshop - nella forma di laboratori interattivi - con studenti di scuole superiori e Università, con workers buyout, cooperative di lavoratori che hanno già rilevato un'impresa in crisi di cui erano dipendenti (è il caso delle Ceramiche Siciliane Pattesi) e con altri lavoratori che sono in procinto di farlo [redacted].

Il design sarà centrale centrale per l'Hub internazionale di ricerca e sviluppo, networking ed alta formazione che Fondazione Messina sta mettendo in campo, con un'ampia partnership, nella città dello Stretto per contaminare e orientare approcci trasformativi delle politiche locali in particolare in Sicilia», sottolinea Gaetano Giunta, presidente dell'ente filantropico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VkVSIyMjMjM0Nml3YzQtNmFkMS00ZWM1LTlkNzctOThmMWE3NjRhNmQ2IyMjNDFhYWY1MzY1NTUyZC00MTFmLWEwZjAtZjA0ZGZkZThkM2U5IyMjMjAyNi0wMi0yOFQxNToyOTozMSMjI1ZFUg==